



COMUNE di DORGALI

Provincia di Nuoro

Assessorato Comunale all'Agricoltura

**REGOLAMENTO D'USO
DELLE TERRE COMUNALI
SOGGETTE AD USO CIVICO**

Ai sensi della Legge Regionale N. 12 del 14 Marzo 1994

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 54 del 15.05.2007

Adeguato ai rilievi dell'Assessorato Agricoltura con deliberazione C.C. N. 89 del 31.07.2007

Integrato art. 18 con deliberazione C.C. N.,. 27 del 18.04.2016

NORME GENERALI

***Articolo 1**

Il presente regolamento disciplina la gestione dei terreni soggetti ad usi civici disciplinati dalla Legge Regionale n. 12 del 14.03.1994, per l'esercizio delle forme di utilizzo tradizionali e no.

***Articolo 2**

Al godimento dei terreni di cui all'art. 1 saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

E' considerato cittadino ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune ed è iscritto nel registro della popolazione. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

***Articolo 3**

I terreni verranno concessi mediante formale atto dell'amministrazione a Società Cooperative, Società Semplici, Associazioni, Enti Pubblici e persone fisiche che ne facciano richiesta, secondo il Piano di Valorizzazione delle terre civiche e la L.R. 12/94.

Le concessioni che superano l'annualità dovranno essere preventivamente autorizzate dallo Assessorato Regionale competente.

A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità verrà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo.

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- gli interessi della collettività;
- l'ulteriore eccessivo frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.

Le richieste, in competente bollo, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Planimetria e dati catastali ove possa essere chiaramente individuato il terreno;
- b) Relazione economica e produttiva di massima;
- c) Delimitazione redatta da un tecnico abilitato, qualora si tratti di porzione di particella catastale.

Articolo 4

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

Nel caso di interventi di pubblico interesse, l'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere il godimento, previo rimborso delle spettanze ed eventuale risarcimento per la perdita del raccolto.

CONCESSIONI PER SEMINERIO E MIGLIORIA

***Articolo 5**

Per i terreni soggetti ad uso civico la durata massima delle concessioni è di anni dieci nel rispetto dell'Art. 16 della L.R. N. 12/1994, elevabili ad anni trenta nel caso di concessioni per cantieri di forestazione in accordo con l'Ente Foreste della Regione Sardegna.

Le deliberazioni di concessione verranno integrate da apposito contratto da stipularsi a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di esecutività della delibera stessa, previa autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna.

Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento colturale produttivo dei fondi concessi.

***Articolo 6**

Il concessionario prima della stipula del contratto dovrà presentare apposito progetto esecutivo o dettagliata relazione tecnica sulle opere da eseguire sul fondo nel rispetto dell'ordinamento colturale prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione.

Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso si sia rivelato non più idoneo ed antieconomico. La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione.

Il Responsabile del Servizio, in attesa della definizione dell'iter di concessione del terreno e della stipula dell'apposito contratto, qualora sia già stata rilasciata l'autorizzazione alla concessione da parte dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/94, può rilasciare, a richiesta dell'interessato, apposita autorizzazione per utilizzare tale terreno ai soli fini pascolativi e seminativo - se consentito - senza modifica dello stato dei luoghi. Tale autorizzazione ha una durata massima di un anno, eventualmente rinnovabile qualora sia prossima la stipula del contratto.

***Articolo 7**

In caso della cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquisiti torneranno al regime giuridico di uso civico.

Articolo 8

E' vietata tassativamente la subconcessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie del fondo. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi.

Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Comune annullerà la concessione e i terreni torneranno al regime giuridico di uso civico.

Articolo 9

I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

***Articolo 10**

Ove possibile i fondi dovranno, obbligatoriamente essere opportunamente dotati di fasce tagliafuoco, e comunque puliti dalle sterpaglie ad evitare il propagarsi di incendi, nonché alberati lungo tutto il perimetro se ciò non contrasta con l'ordinamento colturale previsto in progetto.

Il Responsabile del Servizio avrà cura, nel rilasciare le concessioni per miglioria e seminerio, di evitare grossi accorpamenti di terreno recintato e non potrà concedere ai richiedenti aree che siano contigue con i terreni privati, avendo cura che venga lasciata tra terreno comunale ed area privata una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi per cui la larghezza potrà essere determinata secondo le norme regionali contenute nella ordinanza antincendio.

Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

Articolo 11

Le piante di alto fusto esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale. Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'ufficio comunale preposto.

Articolo 12

Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti.

***Articolo 13**

Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n. 12/1994 in relazione agli usi civici, il Responsabile del Servizio può revocare la concessione, ed in particolare per:

- mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione;
- subconcessione, anche parziale;
- mettere terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi Istituzione.

Articolo 14

La classificazione dei terreni ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, per miglioria, per seminerio e per pascolo, viene determinata secondo quanto indicato nel Piano di Valorizzazione delle Terre Civiche, come segue:

1 - TERRENI DI PRIMA CATEGORIA - LEGNOSE AGRARIE

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

2 - TERRENI DI SECONDA CATEGORIA - SEMINATIVI ASCIUTTI

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree ed erbacee in rotazione;

3 - TERRENI DI TERZA CATEGORIA - PRATI-PASCOLI

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nelle trasformazioni e/o una maggiore difficoltà di accesso. Opportuna la regimazione del pascolo e le modalità degli interventi agronomici ai fini del miglioramento dello stesso.

4 - TERRENI DI QUARTA CATEGORIA - BOSCO (ALTO FUSTO/MISTO)

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la regolamentazione del pascolamento.

5 - TERRENI DI QUINTA CATEGORIA - MACCHIA MEDITERRANEA

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la regolamentazione del pascolamento.

Articolo 15

L'ordinamento colturale principale potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati, dopo il mutamento di destinazione e correlativa sospensione dell'uso civico con delibera del Consiglio Comunale.

Per i terreni gravati da uso civico dovranno essere sempre preliminarmente osservate le disposizioni di cui agli artt. 3-15-16-17-18 della L.R. n.12/94 relativamente all' "ablazione", la "riserva di esercizio", il "mutamento di destinazione", e la "permuta e alienazione dei terreni".

Limiti di tempo entro i quali debbono essere impiantati gli ordinamenti colturali suddetti:

- colture erbacee in rotazione: dal primo anno;
- colture arboree e forestali: dal secondo anno.

Articolo 16

La Giunta Comunale determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'ufficio una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste dal regolamento ovvero lo stesso ricada su più categorie si demanderà al Consiglio Comunale.

Tutte le spese conseguenti, compresi i gettoni di presenza, e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni, in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tale fine verrà costituito apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio.

Articolo 17

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita al Responsabile del Servizio che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

CONCESSIONE DI PASCOLI

Articolo 18

Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale.

Le concessioni per nuovi insediamenti hanno la durata di anni 5. (vedi delibera C.C. 27/2016)

*Articolo 19

Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e, trattandosi di uso civico, secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.03.1994, n. 12. Il cittadino che intende esercitare il pascolamento nel territorio soggetto ad uso civico deve presentare domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare urgenza e comprovata.

La richiesta di pascolamento deve essere formulata in carta legale e dovrà contenere i seguenti dati:

1. dati anagrafici del richiedente e numero di codice fiscale;
2. località dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero di capi grandi e piccoli.

E' demandata alla Giunta la facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolabili, il carico, la specie ed il numero di capi grandi e piccoli.

E' demandata alla Giunta la facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolabili, il carico e la specie del bestiame o, in casi particolari, il divieto di pascolamento nonché di prevenzione sanitaria che lo rendano necessario.

Articolo 20

Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi o regolamenti statali e/o regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie saranno stabilite dalla Giunta Municipale.

Articolo 21

Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi.

Articolo 22

L'anno pascolativo si intende dal primo ottobre al trenta settembre dell'anno successivo.

*Articolo 23

L'Ente rilascerà a ciascun richiedente apposita autorizzazione. L'autorizzazione sarà consegnata al richiedente, il quale deve curare che il custode del bestiame lo tenga sempre con sé per esibirla a richiesta agli agenti incaricati del controllo ed a tutti gli agenti della forza pubblica.

Qualora l'utente sposti il bestiame dalla località denunciata ad altre località, deve prima di effettuare il cambiamento, fame denuncia all'Amministrazione Comunale. Il Responsabile del Servizio provvederà a deliberare la modifica e ne sarà fatta menzione nella licenza di possesso del denunziante e sulla corrispondente copia agli atti del Comune. In caso di particolare eccezionalità il

titolare della autorizzazione potrà fare denuncia successivamente, ma comunque non oltre giorni cinque.

Analoga denuncia deve fare all'Ufficio Comunale se nel corso dell'anno di godimento il quantitativo o la specie di bestiame introdotto nel territorio venisse aumentata o mutata rispetto a quella risultante dalla prima denuncia.

Articolo 24

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 del presente regolamento.

Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denuncia risultasse infedele per la parte di bestiame eccedente rispetto all'autorizzazione o denuncia.

Articolo 25

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità previste dall'art. 29.

Articolo 26

Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato alla singola specie. La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla G.C. per ciascun anno pascolativo entro il 15 del mese di settembre dell'anno precedente e pubblicata per otto giorni all'albo del Comune. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

Articolo 27

La riscossione del corrispettivo del pascolo sarà effettuata con le modalità previste dal T.U. 14.04.1910, n. 639, a mezzo di liste di carico da riscuotere trimestralmente con scadenza rispettivamente, la prima rata all'atto del ritiro dell'autorizzazione e le altre il 15 di ogni trimestre successivo. A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di Legge. Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta, ed ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo. Le partite inferiori a €. 100,00 (euro.centoo) verranno rimosse in unica soluzione alla prima scadenza.

Per quelle zone ove sono state già apportate migliorie e relativamente alle superfici migliorate, il canone verrà calcolato ad ettaro secondo il disposto dell'art. 15 del presente regolamento. Per le restanti superfici in base alle specie ed al numero dei capi di bestiame che possono essere immessi nel territorio concesso. Ove per una stessa zona sia prevista l'immissione di più specie di bestiame ma venga richiesto l'uso esclusivo per una sola specie il concessionario dovrà garantire anche il pagamento del canone per la specie esclusa. Il canone per capo di bestiame verrà determinato tenendo presente che dovrà essere garantito il gettito minimo che al Comune sarebbe derivato dalla concessione applicando l'art. 16 del presente regolamento.

***Articolo 28**

Nelle terre civiche è fatto assoluto divieto a chiunque di tagliare ed asportare legna verde di qualsiasi specie, legname e legna secca senza la preventiva autorizzazione comunale.

L'esercizio dell'uso civico del legnatico da parte della cittadinanza è garantito con il taglio annuale di una parcella di bosco sufficiente al fabbisogno della popolazione, nella misura di una concessione pari di metri stereo 6 di legna per nucleo familiare. Tale utilizzazione è deliberata dalla Giunta Comunale e dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Nuoro e del verbale di assegno che verrà rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, nonché del capitolato d'onere di disciplina dei lavori approvato dalla Giunta Municipale.

I lavori di taglio del legnatico saranno affidati mediante asta pubblica applicando la normativa disciplinante detta materia.

All'interno dell'area del taglio potrà essere consentito anche il taglio ad un numero limitato di privati cittadini che si trovino in particolari situazioni (disoccupati, disagiate condizioni economiche) che saranno soggetti agli stessi obblighi e disciplina dei lavori eseguiti in appalto, previa corresponsione di canone di concessione e di un deposito cauzionale determinato dalla Giunta Municipale.

I canoni di concessione del legnatico (in privato ed appalto) sono determinati annualmente dalla G.M. tenendo conto dell'incidenza delle spese dell'appalto, dell'utilizzo dei mezzi e del personale comunale per garantire la vigilanza.

A richiesta degli amministratori è inoltre concedibile il legnatico ricavabile da piante deperite o secche reperibili nel territorio comunale.

Interventi di potatura, sfoltimento, e altre su piante verdi potrà essere concesso solo previo nulla osta dell'organo forestale. Predette concessioni sono subordinate al pagamento di un canone di concessione determinato dalla G.C.

Le utilizzazioni boschive per il taglio del legnatico debbono essere adeguatamente recintate e sono interdette al pascolamento del bestiame sino all'avvenuta ricostituzione boschiva che verrà dichiarata dai competenti organi forestali. Il taglio abusivo di piante verrà punito dalle leggi forestali vigenti in materia.

Il pascolamento nelle zone vincolate è punito con le sanzioni forestali proporzionalmente al danno arrecato alla ricostituzione boschiva oltre alla sanzione prevista dall'art. 29 per le violazioni alle norme del presente regolamento.

SANZIONI

***Articolo 29**

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da £. 200.000 (€ 103,29) a £. 600.000 (€ 309,87).

La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.

L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'Ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

NORME FINALI

***Articolo 30**

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

I terreni sotto contratto di concessione, regolarmente autorizzati dallo Stato o dalla Regione Autonoma della Sardegna, continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento.

Relativamente ai terreni gravati da uso civico, la Giunta Comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'art. 22 della L.R. n. 12/1994.

In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente regolamento continueranno ad applicarsi quelli in uso.

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 16.02.1928, n. 332. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di cui alla L.R. 14.03.1994, n. 12, in materia di Usi Civici.

Articolo 31

Il presente regolamento diverrà esecutivo ad intervenuta approvazione da parte dell'Organo Tutorio.

Lo stesso verrà inviato all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura per il parere di competenza ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 12 del 14.03.1994.